

Guida alla segnalazione delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo significative da parte dei conglomerati finanziari

1 Sintesi

1.1 Finalità

L'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio 1 attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) una serie di compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Uno di questi consiste nel partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e nell'assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nel pertinente diritto dell'Unione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione² che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (di seguito "norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR/OI"), la BCE ha deciso di pubblicare indicazioni generali di policy riguardo alle segnalazioni che, nel suo ruolo di coordinatore, richiederà ai singoli conglomerati finanziari di effettuare in conformità a tali norme e alla Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ in materia di conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FICOD).

La presente guida ha lo scopo di assicurare uniformità, coerenza, efficacia e trasparenza per quanto concerne l'approccio che la BCE adotterà laddove sia nominata coordinatore per un conglomerato finanziario in linea con i criteri stabiliti dalla pertinente normativa dell'Unione. In particolare, questa guida vuole essere di ausilio ai conglomerati finanziari nel predisporre i necessari processi interni per la segnalazione delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 55).

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le Direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le Direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

significative utilizzando i modelli previsti dalle norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR/OI.

1.2 Ambito di applicazione ed effetti

La presente guida riguarda i conglomerati finanziari facenti capo a un ente creditizio che la BCE ha classificato come ente significativo. Nella misura in cui la normativa nazionale sugli obblighi di segnalazione vigenti per i conglomerati finanziari non disponga già altrimenti, le aspettative della BCE enunciate nella presente guida potrebbero anche essere prese in considerazione dalle autorità nazionali nella definizione degli obblighi di segnalazione per i conglomerati finanziari facenti capo a enti meno significativi.

In sede di vigilanza sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative, i coordinatori e le altre autorità competenti interessate sono tenuti a considerare la specifica struttura di gruppo e di gestione dei rischi di un conglomerato finanziario e i requisiti settoriali specifici vigenti in materia di operazioni infragruppo e concentrazioni dei rischi, in particolare ai fini dell'individuazione delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo significative che sono soggette a segnalazione da parte delle imprese regolamentate e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a un determinato conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della FICOD.

Pertanto, la decisione finale relativa ai requisiti applicabili a ogni singolo conglomerato finanziario per il quale la BCE è coordinatore sarà comunicata bilateralmente dalla BCE a tale conglomerato, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate e, se del caso, del conglomerato stesso.

Le politiche generali esposte nella presente guida riflettono quelle che saranno comunemente le aspettative generali della BCE nella definizione di tali obblighi di segnalazione. La BCE può discostarsi dalle aspettative generali enunciate in questa sede qualora sussista una motivazione chiara e sufficiente per decidere in tal senso. I conglomerati finanziari non devono quindi presumere che le aspettative generali esposte nella guida siano direttamente applicabili nei loro confronti, bensì devono fare riferimento alla singola decisione emanata dalla BCE in qualità di coordinatore.

Nella definizione delle indicazioni di policy esposte nella presente guida, la BCE agisce entro i limiti del diritto applicabile dell'Unione. In particolare, nei casi in cui la guida fa riferimento alle disposizioni della FICOD, la BCE definisce la propria linea di policy, fatta salva l'applicazione della legislazione nazionale di recepimento delle direttive e in particolare della FICOD, qualora una scelta di policy sia già stata adottata in tale legislazione nazionale. Inoltre la BCE, in qualità di coordinatore, tiene conto dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione ai fini dell'individuazione dei tipi di operazioni infragruppo significative e della definizione delle soglie opportune per tali operazioni, nonché dell'articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento ai fini dell'individuazione dei tipi di

concentrazioni dei rischi significative e della definizione delle soglie opportune per tali concentrazioni.

La guida non sancisce nuovi requisiti regolamentari; le specificazioni e i principi in essa illustrati non vanno intesi come giuridicamente vincolanti.

La BCE si riserva il diritto di rivedere le aspettative generali definite nella presente guida per tenere conto di modifiche alle disposizioni legislative o di particolari circostanze, nonché dell'adozione di specifici atti delegati che potrebbero disciplinare in modo diverso determinate questioni di policy.

1.3 Illustrazione delle aspettative generali definite nella presente guida

Tipi di operazioni da segnalare (articolo 1, paragrafo 3, delle norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR/OI)

Questa guida definisce le aspettative generali della BCE in relazione ai tipi di concentrazione dei rischi e ai tipi di operazioni infragruppo che i conglomerati finanziari sono tenuti a segnalare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato II della FICOD. La BCE può richiedere, a seconda dei casi, la segnalazione di diversi tipi di concentrazioni dei rischi o di altre operazioni infragruppo.

Sebbene la definizione di operazioni infragruppo (articolo 2, punto 18, della FICOD) includa le operazioni tra imprese regolamentate dello stesso settore finanziario, la BCE ritiene che in generale gueste non necessitino di essere segnalate. Di fatto, come indicato al considerando 5 della FICOD, "per essere efficace, la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario dovrebbe essere esercitata su tutti i conglomerati di questo genere con attività finanziarie intersettoriali significative". La BCE reputa pertanto che, ai fini della FICOD, in normali condizioni non sia necessario richiedere ai conglomerati di segnalare tutte le attività finanziarie intrasettoriali (ossia tra imprese regolamentate appartenenti allo stesso settore finanziario, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, della FICOD) e che tale segnalazione verrebbe richiesta dal coordinatore, previa consultazione delle autorità competenti interessate, soltanto se considerato rilevante a fronte di circostanze specifiche. Tuttavia, in generale, andrebbero segnalate le operazioni tra entità regolamentate appartenenti allo stesso settore finanziario ma assoggettate, su base individuale, a norme settoriali diverse, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della FICOD. In particolare, si ritengono generalmente rilevanti ai fini della FICOD le operazioni tra società di gestione patrimoniale ed enti creditizi.

Formato delle segnalazioni riguardo alla gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio (articolo 2, paragrafo 2, e articolo

3, paragrafo 2, delle norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR/OI)

La BCE ritiene che la gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio da parte dei conglomerati finanziari sia un elemento fondamentale per una governance adeguata.

La presente guida non specifica il formato e il contenuto delle segnalazioni concernenti la gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio. In generale, tuttavia, la BCE si aspetterà un grado di completezza delle informazioni sufficiente per poter acquisire una solida comprensione di come sono gestiti i conflitti di interesse e i rischi di contagio.

Per fini di coerenza, la BCE si attende che tali informazioni siano fornite unitamente alle segnalazioni riguardanti "la forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa", che sono effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della FICOD.

In base alla coerenza delle informazioni ricevute, la BCE potrà prossimamente valutare l'elaborazione di un modello standardizzato per tali segnalazioni.

Soglie per la segnalazione della concentrazione dei rischi (articolo 7, paragrafo 2, e allegato II della FICOD)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato II della FICOD, il coordinatore ha la facoltà di definire "soglie opportune" per la segnalazione di concentrazioni dei rischi significative, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate e del conglomerato stesso. La BCE fisserà le soglie valutando caso per caso; tuttavia la guida specifica le soglie al di sopra delle quali la BCE, in linea generale, si aspetterà che siano segnalate le concentrazioni dei rischi significative. Le soglie sono state definite in modo che siano quanto più possibile allineate alle prassi esistenti e al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare. Tale approccio generale non pregiudica la facoltà della BCE di fissare soglie diverse a seconda dei casi, previa consultazione delle autorità competenti interessate e del conglomerato finanziario stesso.

Requisiti qualitativi relativi alle concentrazioni dei rischi (articolo 7, paragrafo 3, della FICOD)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della FICOD, in attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, oppure autorizzare le proprie autorità competenti a fissare limiti quantitativi oppure disporre altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.

La presente guida non specifica un limite quantitativo per le concentrazioni dei rischi. Tuttavia, negli Stati membri in cui le autorità competenti hanno la facoltà di fissare limiti quantitativi, la BCE può provvedere in tal senso valutando caso per caso, previa consultazione delle autorità competenti interessate. In linea con gli obiettivi di vigilanza supplementare, questa guida specifica che in generale ci si aspetta che i conglomerati finanziari spieghino come hanno mitigato eventuali concentrazioni dei rischi su un unico soggetto superiori al 25% dei loro fondi propri.

Soglie per la segnalazione delle operazioni infragruppo (articolo 8, paragrafo 2, e allegato II della FICOD)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'allegato II della FICOD, il coordinatore ha la facoltà di definire "soglie opportune" per la segnalazione di tutte le operazioni infragruppo significative, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate e del conglomerato stesso. La BCE fisserà le soglie valutando caso per caso; tuttavia la guida specifica le soglie al di sopra delle quali la BCE, in linea generale, si aspetterà che siano segnalate le operazioni infragruppo. Tale approccio generale non pregiudica la facoltà della BCE di fissare soglie diverse a seconda dei casi, previa consultazione delle autorità competenti interessate e del conglomerato finanziario stesso.

Requisiti quantitativi e qualitativi relativi alle operazioni infragruppo (articolo 8, paragrafo 3, della FICOD)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della FICOD, in attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, oppure autorizzare le proprie autorità competenti a fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi oppure disporre altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni infragruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.

La presente guida non specifica un limite quantitativo per le operazioni infragruppo. Tuttavia, negli Stati membri in cui le autorità competenti hanno la facoltà di fissare tali limiti quantitativi, la BCE può provvedere in tal senso valutando caso per caso, previa consultazione delle autorità competenti interessate. In linea con gli obiettivi di vigilanza supplementare, questa guida specifica che in generale ci si aspetta che le operazioni infragruppo siano condotte alle normali condizioni di mercato in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione⁴.

Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).

2 Aspettative di carattere generale

Questa sezione espone la politica generale che la BCE intende applicare nello svolgimento di alcuni compiti a essa attribuiti in qualità di coordinatore, in conformità delle norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR/OI e della FICOD.

2.1 Tipi di operazioni e di rischi da segnalare

Articolo 1, paragrafo 3, delle norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR-OI e allegato II della FICOD

Per quanto riguarda i "tipi di operazioni" che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a segnalare, fatte salve le informazioni su tipi diversi di concentrazione dei rischi richieste dal coordinatore previa consultazione delle autorità competenti interessate in considerazione della specifica struttura di gruppo e di gestione dei rischi del conglomerato finanziario, la BCE si attende in generale che siano segnalati tutti i seguenti tipi di concentrazione dei rischi:

- i. controparte (per le esposizioni verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento sui requisiti patrimoniali⁵)
- ii. paese
- iii. settoriale
- iv. valuta

Inoltre, fatte salve le segnalazioni su tipi diversi di operazioni infragruppo richieste dalla BCE previa consultazione delle altre autorità competenti interessate, essa si attende in generale che siano segnalati i seguenti tipi di operazioni infragruppo:

- i. operazioni infragruppo tra imprese regolamentate appartenenti a diversi settori finanziari, di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della FICOD⁶
- ii. operazioni infragruppo tra entità regolamentate appartenenti allo stesso settore finanziario ma assoggettate, su base individuale, a norme settoriali diverse, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della FICOD

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) (Capital Requirements Regulation, CRR).

In linea con l'allegato II, parte 1: istruzioni generali, punto 1.5, delle norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR/OI, qualora sia richiesta la segnalazione a livello di settore, le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva rivista sui mercati degli strumenti finanziari devono essere trattate come appartenenti al settore bancario. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

iii. operazioni infragruppo tra un'impresa regolamentata del gruppo e qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia un'impresa regolamentata "legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami"

Tali segnalazioni dovrebbero includere le operazioni infragruppo:

- i. vigenti all'inizio del periodo di riferimento
- ii. avviate nel periodo di riferimento e in essere alla data di riferimento oppure
- iii. avviate e terminate/giunte a scadenza nel periodo di riferimento

Inoltre, l'importo segnalato a titolo di operazioni infragruppo dovrebbe corrispondere all'ammontare massimo registrato durante il periodo di riferimento.

2.2 Segnalazioni riguardo alla gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio

Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo 2, delle norme tecniche di attuazione per le segnalazioni CR/OI

Per quanto riguarda le "informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio", la BCE si attende che, fatto salvo un formato diverso richiesto dal coordinatore previa consultazione delle autorità competenti interessate, tali informazioni a livello di conglomerato finanziario siano fornite unitamente alle segnalazioni sulla "forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa" di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della FICOD.

2.3 Soglie per la segnalazione delle concentrazioni dei rischi significative

Articolo 7, paragrafo 2, e allegato II della FICOD

Con riferimento alle soglie per l'individuazione delle concentrazioni dei rischi significative soggette a segnalazione, la BCE si attende che, per quanto riguarda la concentrazione del rischio di controparte per le esposizioni verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR, fatte salve soglie diverse definite dal coordinatore previa consultazione delle autorità competenti interessate e del conglomerato stesso, quest'ultimo segnali le esposizioni superiori all'importo più basso fra le due soglie seguenti:

 il 10% dei fondi propri del conglomerato finanziario calcolati secondo il metodo utilizzato dal gruppo per il computo dell'adeguatezza patrimoniale

ii. 300 milioni di euro

L'esposizione dovrebbe essere considerata su base lorda senza tenere conto di strumenti o tecniche di attenuazione del rischio.

Con riferimento alle concentrazioni per paese e per valuta, la BCE si attende in generale che, fatte salve soglie diverse definite dal coordinatore previa consultazione delle autorità competenti interessate e del conglomerato stesso, quest'ultimo segnali le esposizioni superiori al 5% dei suoi fondi propri calcolati secondo il metodo utilizzato dal gruppo per il computo dell'adeguatezza patrimoniale. Qualora un'esposizione relativa a un particolare paese o a una particolare valuta sia inferiore alla soglia summenzionata, l'esposizione dovrebbe essere inclusa e segnalata nella categoria "Altro".

Relativamente alla concentrazione per settore, la BCE si attende in generale che, fatte salve le soglie imposte dal coordinatore previa consultazione delle autorità competenti interessate e del conglomerato stesso, le esposizioni siano segnalate e assegnate ai settori pertinenti senza applicare alcun tipo di soglia.

2.4 Requisiti relativi alle concentrazioni dei rischi

Articolo 7, paragrafo 3, della FICOD

In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, posto che gli Stati membri abbiano delegato alle autorità competenti la facoltà di fissare limiti quantitativi riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario, la BCE può stabilire caso per caso limiti quantitativi alla concentrazione dei rischi.

Nondimeno, in linea con gli obiettivi della vigilanza supplementare, se un conglomerato finanziario segnala esposizioni verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR, che superano il 25% dei suoi fondi propri, ci si attende che esso fornisca al coordinatore una spiegazione a dimostrazione che il livello di tali esposizioni non costituisce una concentrazione dei rischi eccessiva, tenuto conto della strategia aziendale, delle attività interessate, della propensione al rischio del gruppo e dei limiti sottostanti, nonché di qualsiasi altro aspetto pertinente.

Ai fini del primo paragrafo:

- i. tali esposizioni dovrebbero essere considerate su base netta, tenuto conto di strumenti o tecniche di attenuazione del rischio;
- ii. le esposizioni relative alle attività i cui rischi sono principalmente sopportati dai contraenti verso la controparte esterna possono essere prese in considerazione con un fattore di moltiplicazione di 0,1, se il conglomerato finanziario è in grado di dimostrare che il rischio economico è prevalentemente trasferito per contratto

- ai contraenti. Ciò avverrebbe presumibilmente quando i contraenti non beneficiano di una protezione superiore al 10% del capitale investito;
- iii. l'importo prima dell'applicazione del fattore di moltiplicazione deve essere segnalato nel modello FC0250, l'ammontare della riduzione conseguente all'applicazione del fattore di moltiplicazione nel modello FC0260 e l'importo dopo l'applicazione del fattore di moltiplicazione nel modello FC0280.

2.5 Soglie per la segnalazione delle operazioni infragruppo

Articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato II della FICOD

La BCE si attende in generale che, fatte salve soglie diverse più rigorose definite dal coordinatore previa consultazione delle autorità competenti interessate e del conglomerato stesso, quest'ultimo segnali ogni operazione infragruppo soggetta a segnalazione, ogniqualvolta l'esposizione sia pari o superiore alle sequenti soglie.

- i. Per le operazioni di tipo equity, o trasferimento di attività o debito, se l'operazione è pari o superiore:
 - all'ammontare che risulta più basso fra il 5% dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e 300 milioni di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono pari o inferiori a 40 miliardi di euro;
 - 2. a 1 miliardo di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono superiori a 40 miliardi di euro.
- ii. Per i derivati, se il valore contabile dell'operazione è pari o superiore:
 - all'ammontare che risulta più basso fra il 5% dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e 300 milioni di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono pari o inferiori a 40 miliardi di euro;
 - 2. a 1 miliardo di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono superiori a 40 miliardi di euro.
- iii. Per gli elementi fuori bilancio e le passività potenziali, se l'operazione, tenuto conto di eventuali fattori di conversione definiti nelle norme settoriali, è pari o superiore:
 - all'ammontare che risulta più basso fra il 5% dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e 300 milioni di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono pari o inferiori a 40 miliardi di euro;

- 2. a 1 miliardo di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono superiori a 40 miliardi di euro.
- iv. Per le assicurazioni e le riassicurazioni, se l'operazione è pari o superiore: all'ammontare che risulta più basso fra il 5% dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e 300 milioni di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono pari o inferiori a 40 miliardi di euro;

1.

- a 1 miliardo di euro, laddove i requisiti patrimoniali sono superiori a 40 miliardi di euro.
- v. Per i profitti e le perdite, se il valore assoluto dell'operazione costituisce almeno il 5% del totale delle entrate del conglomerato finanziario, applicando i principi contabili pertinenti su base consolidata alla stessa data di riferimento.

Tutte le esposizioni dovrebbero essere considerate escludendo le tecniche di attenuazione del rischio e le esenzioni definite dalle norme settoriali. I requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario sono calcolati secondo il metodo utilizzato dal gruppo per il computo dell'adeguatezza patrimoniale.

Le operazioni effettuate nell'ambito di un'operazione economica unica devono essere aggregate e segnalate singolarmente se, nel complesso, raggiungono una delle soglie summenzionate.

Per i punti (i), (ii), (iii) e (iv) il coordinatore, previa consultazione delle autorità competenti interessate e del conglomerato stesso, può considerare i requisiti patrimoniali sulla base di una media degli ultimi tre anni al fine di evitare un'eventuale variazione repentina o temporanea della soglia.

2.6 Requisiti relativi alle operazioni infragruppo

Articolo 8, paragrafo 3, della FICOD

In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell'Unione, posto che gli Stati membri abbiano delegato alle autorità competenti la facoltà di fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi riguardo alle operazioni infragruppo delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, la BCE si attende che le operazioni infragruppo siano eseguite alle normali condizioni di mercato. Ci si aspetta che il conglomerato finanziario attui una procedura e controlli interni per assicurare che le operazioni infragruppo siano condotte a tali condizioni.

Il coordinatore, previa consultazione delle autorità competenti interessate, può imporre ulteriori restrizioni e limiti alle operazioni infragruppo, soprattutto in caso di arbitraggio regolamentare o elusione delle norme settoriali, nonché in caso di rischio eccessivo di contagio.

© Banca centrale europea, 2024

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un glossario in lingua inglese.